

Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (Legge sul Tribunale federale dei brevetti, LTFB)

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 191a capoverso 3 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 dicembre 2007²,
decreta:

Capitolo 1: Statuto

Art. 1 Principio

¹ Il Tribunale federale dei brevetti è il tribunale dei brevetti di primo grado della Confederazione.

² Decide in qualità di giurisdizione inferiore del Tribunale federale.

Art. 2 Indipendenza

Nella sua attività giurisdizionale, il Tribunale federale dei brevetti è indipendente e sottostà al solo diritto.

Art. 3 Vigilanza

¹ Il Tribunale federale esercita la vigilanza amministrativa sulla gestione del Tribunale federale dei brevetti.

² L'alta vigilanza è esercitata dall'Assemblea federale.

³ Il Tribunale federale dei brevetti sottopone ogni anno al Tribunale federale il progetto di preventivo, il consuntivo e il rapporto di gestione a destinazione dell'Assemblea federale.

Art. 4 Finanziamento

Il Tribunale federale dei brevetti si finanzia con tasse di giustizia e contributi versati dall'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI).

¹ RS 101

² FF 2008 349

Art. 5 Infrastruttura e personale amministrativo ausiliario

¹ Il Tribunale amministrativo federale mette la sua infrastruttura a disposizione del Tribunale federale dei brevetti, a prezzo di costo, e fornisce il personale amministrativo ausiliario del Tribunale federale dei brevetti.

² Il personale che svolge lavori amministrativi ausiliari per il Tribunale federale dei brevetti è sottoposto alla direzione del Tribunale stesso.

Art. 6 Luogo del dibattimento e luogo di servizio

Il Tribunale federale dei brevetti si riunisce presso la sede del Tribunale amministrativo federale. Il luogo di riunione è al contempo il luogo di servizio dei giudici ordinari, dei cancellieri e del personale amministrativo ausiliario.

Art. 7 Luogo del dibattimento straordinario

Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale dei brevetti può riunirsi altrove. I Cantoni mettono a disposizione gratuitamente l'infrastruttura necessaria.

Capitolo 2: Giudici

Art. 8 Composizione

¹ Il Tribunale federale dei brevetti si compone di giudici con formazione giuridica e giudici con formazione tecnica. I giudici devono disporre di conoscenze comprovate in materia di diritto dei brevetti.

² Il Tribunale federale dei brevetti si compone di due giudici ordinari e di un numero sufficiente di giudici non di carriera. La maggioranza dei giudici non di carriera deve disporre di una formazione tecnica.

Art. 9 Elezione

¹ È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale.

² I giudici ordinari sono eletti dall'Assemblea federale, mentre i giudici non di carriera sono eletti dalla Commissione giudiziaria dell'Assemblea federale.

³ All'atto dell'elezione dei giudici occorre garantire un'adeguata rappresentanza degli ambiti tecnici e delle lingue ufficiali.

⁴ In vista delle elezioni possono essere consultati l'IPI, le organizzazioni specializzate operanti nel settore dei brevetti e le cerchie interessate.

Art. 10 Incompatibilità professionale

¹ I giudici non possono essere membri dell'Assemblea federale, del Consiglio federale o del Tribunale federale.

² I giudici non possono esercitare alcuna attività che pregiudichi l'esercizio della loro carica, l'indipendenza del Tribunale o la sua immagine.

³ I giudici non possono esercitare alcuna funzione ufficiale per uno Stato estero.

⁴ I giudici ordinari non possono rappresentare terzi in giudizio a titolo professionale.

⁵ I giudici ordinari attivi a tempo pieno non possono esercitare alcuna funzione al servizio di un Cantone, né altre attività lucrative. Non possono neppure essere membri della direzione, dell'amministrazione, dell'ufficio di vigilanza o dell'ufficio di revisione di un'impresa commerciale.

Art. 11 Altre attività

I giudici ordinari a tempo parziale possono esercitare attività lucrative al di fuori del Tribunale federale dei brevetti soltanto con l'autorizzazione della direzione del Tribunale.

Art. 12 Incompatibilità personale

¹ Non possono esercitare nel medesimo tempo la funzione di giudice del Tribunale federale dei brevetti:

- a. i coniugi, i partner registrati e i conviventi stabili;
- b. i coniugi o partner registrati e i conviventi stabili di persone che tra loro sono fratelli o sorelle;
- c. i parenti in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale;
- d. gli affini in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale.

² La regola di cui al capoverso 1 lettera d si applica per analogia anche ai conviventi stabili.

Art. 13 Durata della carica

¹ I giudici stanno in carica sei anni. È ammessa la rielezione.

² I giudici lasciano la carica alla fine dell'anno civile in cui raggiungono l'età ordinaria di pensionamento secondo le disposizioni della legge del 24 marzo 2000³ sul personale federale. D'intesa con la direzione del Tribunale, possono portare a termine i procedimenti pendenti di cui si stanno occupando.

³ I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.

³ RS 172.220.1

Art. 14 Destituzione

Il collegio di nomina può destituire un giudice prima della scadenza del suo mandato se:

- a. intenzionalmente o per negligenza grave ha violato gravemente i suoi doveri d'ufficio; o
- b. ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.

Art. 15 Giuramento

¹ Prima di entrare in carica, i giudici giurano di adempiere coscienziosamente il loro dovere.

² I giudici prestano giuramento davanti alla Corte plenaria.

³ Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne.

Art. 16 Immunità

¹ Durante il loro mandato, i giudici ordinari non possono, senza il loro consenso o preventiva autorizzazione della Corte plenaria, essere perseguiti penalmente per crimini o delitti non connessi alla loro posizione o attività ufficiale.

² È fatto salvo l'arresto preventivo se vi è pericolo di fuga o flagranza di crimine. L'autorità che ha ordinato l'arresto deve chiedere il beneplacito direttamente alla Corte plenaria entro 24 ore, a meno che il giudice arrestato non dia il suo consenso scritto all'arresto.

³ Il giudice nei cui confronti sia in corso, all'atto dell'entrata in carica, un procedimento penale per un reato di cui al capoverso 1 può domandare alla Corte plenaria che vengano sospesi sia l'arresto sia le citazioni ad udienze. La domanda non ha effetto sospensivo.

⁴ L'immunità non può essere invocata per una pena detentiva pronunciata con sentenza passata in giudicato la cui esecuzione è stata ordinata prima dell'entrata in carica.

⁵ Se la Corte plenaria nega il consenso ad agire in giudizio contro un giudice, l'autorità di perseguimento penale può, entro dieci giorni, interporre reclamo all'Assemblea federale.

Art. 17 Rapporto di lavoro e retribuzione

L'Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici ordinari.

Capitolo 3: Organizzazione e amministrazione

Art. 18 Presidenza

¹ L'Assemblea federale elegge un giudice ordinario a presidente del Tribunale federale dei brevetti.

² Il presidente è eletto per un intero mandato. La rielezione è possibile.

³ Il presidente deve disporre di una formazione giuridica.

⁴ Il presidente presiede la Corte plenaria e rappresenta il Tribunale verso l'esterno.

⁵ La supplenza è assicurata dal vicepresidente.

Art. 19 Corte plenaria

¹ La Corte plenaria elegge il vicepresidente scegliendo tra i giudici con formazione giuridica e nomina gli altri membri della direzione del Tribunale scegliendo tra tutti i giudici.

² Le decisioni e le elezioni della Corte plenaria sono valide soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici.

Art. 20 Direzione del Tribunale

¹ La direzione del Tribunale è responsabile dell'amministrazione del Tribunale.

² La direzione del Tribunale si compone di tre persone, tra cui i due giudici ordinari e il vicepresidente se questi è un giudice non di carriera.

³ Alla direzione del Tribunale competono:

- a. l'emanazione dei regolamenti sull'organizzazione e l'amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, la composizione dei collegi giudicanti, l'informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d'ufficio, periti e testimoni;
- b. tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.

Art. 21 Collegio giudicante

¹ Il Tribunale giudica in linea di principio nella composizione di tre giudici (collegio giudicante), di cui almeno uno con formazione tecnica e uno con formazione giuridica.

² Su ordine del presidente, il Tribunale decide nella composizione di cinque giudici, di cui almeno uno con formazione tecnica e uno con formazione giuridica, se pare opportuno ai fini dell'elaborazione del diritto giudiziale o per garantire una giurisprudenza uniforme.

³ Se la controversia concerne diversi ambiti specifici, il Tribunale decide, su ordine del presidente, nella composizione fino a sette giudici, di cui almeno uno deve avere una formazione giuridica.

⁴ La scelta dei giudici con formazione tecnica è determinata dagli ambiti specifici toccati dalla controversia.

⁵ Il collegio giudicante comprende sempre un giudice ordinario.

Art. 22 Votazione

¹ Se la presente legge non dispone altrimenti, la Corte plenaria e la direzione del Tribunale adottano decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti.

² A parità di voti decide il presidente; nel caso di nomine o di assunzioni si procede a un sorteggio.

³ I giudici non di carriera e i giudici ordinari a tempo parziale hanno diritto di voto pieno.

⁴ I giudici si ricusano negli affari in cui hanno un interesse personale.

Art. 23 Giudice unico

¹ Il presidente decide in qualità di giudice unico nei casi seguenti:

- a. non entrata nel merito di azioni manifestamente irricevibili;
- b. richieste di provvedimenti d'urgenza;
- c. richieste di gratuito patrocinio;
- d. stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto, ritirate o risolte tramite acquiescenza o transazione;
- e. azioni per il rilascio di una licenza ai sensi dell'articolo 40d della legge del 25 giugno 1954⁴ sui brevetti.

² Il presidente può affidare tali compiti o alcuni di essi ad altri giudici con formazione giuridica.

Art. 24 Cancellieri

¹ I cancellieri partecipano all'istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto consultivo.

² I cancellieri elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale federale dei brevetti.

³ I cancellieri adempiono gli altri compiti che il regolamento affida loro.

⁴ I rapporti di lavoro e la retribuzione dei cancellieri sono retti dalla legge del 24 marzo 2000⁵ sul personale federale.

⁴ RS 232.14

⁵ RS 172.220.1

Art. 25 Informazione

Il Tribunale federale dei brevetti informa il pubblico sulla sua giurisprudenza.

Capitolo 4: Competenze

Art. 26

¹ Al Tribunale federale dei brevetti competono esclusivamente:

- a. le azioni concernenti la validità di un brevetto, le azioni per violazione di un brevetto e le azioni per il rilascio di una licenza brevettuale;
- b. l’emanazione di provvedimenti d’urgenza prima della litispendenza secondo la lettera a;
- c. l’esecuzione delle decisioni che ha adottato in competenza esclusiva.

² Gli competono anche altre azioni civili in materia brevettuale, in particolare quelle riguardanti il diritto a un brevetto o la cessione di brevetti. La competenza del Tribunale federale dei brevetti non esclude quella dei giudici cantonali.

³ Il giudice cantonale che deve giudicare la nullità o la violazione del brevetto in via pregiudiziale o in via d’eccezione assegna alle parti un termine adeguato per promuovere dinanzi al Tribunale federale dei brevetti l’azione per violazione o l’azione concernente la validità del brevetto. Il giudice cantonale sospende la procedura fino a quando la decisione in merito all’azione non è passata in giudicato. Se l’azione dinanzi al Tribunale federale dei brevetti non è proposta entro il termine stabilito, il giudice cantonale riapre il procedimento senza prendere in considerazione la questione giudiziale o l’eccezione.

⁴ Se il convenuto propone, dinanzi al giudice cantonale, domanda riconvenzionale di nullità o di violazione del brevetto, questi deferisce al Tribunale federale dei brevetti sia l’azione sia la domanda riconvenzionale.

Capitolo 5: Procedura

Sezione 1: Diritto applicabile

Art. 27

La procedura dinanzi al Tribunale federale dei brevetti è retta dal Codice di procedura civile del ...⁶, per quanto la legge del 25 giugno 1954⁷ sui brevetti o la presente legge non dispongano altrimenti.

⁶ RS ... (FF 2006 6785)

⁷ RS 232.14

Sezione 2: Ricusazione

Art. 28

I giudici non di carriera si ricusano nelle procedure in cui una persona del loro stesso studio o datore di lavoro rappresenta una delle parti.

Sezione 3: Rappresentanza delle parti

Art. 29

¹ Nei procedimenti tesi ad appurare la validità di un brevetto, i consulenti in brevetti ai sensi dell'articolo 2 della legge del ...⁸ sui consulenti in brevetti possono comparire dinanzi al Tribunale federale dei brevetti in rappresentanza delle parti, purché esercitino la professione di consulente a titolo indipendente.

² L'esercizio indipendente della professione deve essere comprovato producendo, su richiesta del Tribunale federale dei brevetti, documenti idonei.

³ I consulenti in brevetti ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del ... sui consulenti in brevetti hanno occasione di illustrare gli aspetti tecnici in tutti i dibattimenti dinanzi al Tribunale federale dei brevetti.

Sezione 4: Spese giudiziarie e gratuito patrocinio

Art. 30 Spese giudiziarie

Sono spese giudiziarie:

- a. le spese processuali;
- b. le spese ripetibili.

Art. 31 Spese processuali

¹ Sono spese processuali:

- a. la tassa di giustizia;
- b. le spese per la copia di atti scritti, per l'invio di citazioni e di altre notificazioni, per traduzioni in o da una lingua non ufficiale e per le indennità versate a periti e testimoni.

² La tassa di giustizia è fissata in funzione del valore litigioso, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, delle modalità processuali e della situazione finanziaria delle parti.

³ La tassa di giustizia ammonta di regola a 1000–150 000 franchi.

⁸ RS ... (FF 2008 339)

⁴ Se motivi particolari lo giustificano, nel fissare la tassa di giustizia il Tribunale federale dei brevetti può prescindere dai limiti di cui al capoverso 3.

⁵ Si può rinunciare alla riscossione di spese processuali che non sono state causate né da una parte né da terzi.

Art. 32 Spese ripetibili

Il Tribunale federale dei brevetti assegna le spese ripetibili in base alla tariffa (art. 33). Le parti possono presentare una nota delle loro spese.

Art. 33 Tariffa

Il Tribunale federale dei brevetti stabilisce la tariffa per le spese giudiziarie.

Art. 34 Liquidazione delle spese giudiziarie in caso di gratuito patrocinio

¹ Se la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio risulta soccombente, le spese giudiziarie sono liquidate come segue:

- a. il patrocinatore d'ufficio è indennizzato adeguatamente dal Tribunale federale dei brevetti;
- b. le spese processuali sono a carico del Tribunale federale dei brevetti;
- c. alla controparte sono restituiti gli anticipi da essa versati;
- d. la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio deve pagare le spese ripetibili alla controparte.

² Se la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio risulta vincente e le spese ripetibili non sono riscuotibili presso la controparte o si presume che non lo siano, il patrocinatore d'ufficio è remunerato adeguatamente dalla cassa del Tribunale. La controparte deve rifondere la cassa del Tribunale non appena la sua situazione glielo permette.

Sezione 5: Direzione del processo e atti processuali

Art. 35 Giudice dell'istruzione

¹ Il presidente dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice con formazione giuridica.

² Il giudice dell'istruzione può rivolgersi in ogni momento a un giudice con formazione tecnica; quest'ultimo ha voto consultivo.

Art. 36 Lingua del procedimento

¹ Il Tribunale federale dei brevetti sceglie una delle lingue ufficiali quale lingua del procedimento. È tenuto conto della lingua delle parti purché si tratti di una lingua ufficiale.

² Nelle domande e nei dibattimenti orali ciascuna parte può servirsi di una lingua ufficiale diversa da quella del procedimento.

³ Può essere scelto anche l'inglese purché il Tribunale e le parti vi acconsentano. La sentenza e le disposizioni procedurali sono redatte in ogni caso in una delle lingue ufficiali.

⁴ Se una parte produce documenti redatti in una lingua non ufficiale o diversa dall'inglese qualora si applichi il capoverso 3, il Tribunale federale dei brevetti, previo assenso della controparte, può rinunciare a esigerne la traduzione. Per il rimanente, il Tribunale federale dei brevetti ordina una traduzione per quanto necessario.

Sezione 6: Prove; perizie

Art. 37

¹ Il perito presenta il suo rapporto in forma scritta.

² Le parti hanno la possibilità di presentare osservazioni scritte inerenti al rapporto del perito.

³ Se un giudice con formazione tecnica vanta particolari conoscenze in materia, i suoi pareri tecnici sono messi a verbale. Le parti hanno la possibilità di presentare un parere in merito al verbale.

Sezione 7:

Procedura decisionale; osservazioni in merito alle risultanze probatorie

Art. 38

Una volta assunte le prove, il Tribunale federale dei brevetti, previa richiesta motivata, dà alle parti la possibilità di presentare un parere scritto in merito alle risultanze probatorie.

Sezione 8: Procedura e decisione per il rilascio di una licenza e la modifica delle condizioni di licenza secondo l'articolo 40d LBI

Art. 39

¹ La procedura di rilascio di una licenza e di modifica delle condizioni di licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 1954⁹ sui brevetti è aperta con un'azione proposta in una delle forme previste dall'articolo 128 del Codice di procedura civile del ...¹⁰.

² La procedura deve essere conclusa entro un mese dal promovimento dell'azione.

³ Per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile del ... concernenti la procedura sommaria.

Sezione 9: Provvedimenti d'urgenza

Art. 40

Per le domande di provvedimenti d'urgenza, il giudice unico può:

- a. rivolgersi a un giudice con formazione tecnica, il quale ha voto consultivo;
- b. chiedere una breve perizia per chiarire se la motivazione tecnica dell'attore e le rispettive eccezioni del convenuto appaiono verosimili.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 41 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 42 Disposizione transitoria

Il Tribunale federale dei brevetti rileva, per quanto sia competente, le cause pendenti dinanzi ai giudici cantonali al momento dell'entrata in vigore della presente legge, purché il dibattimento non abbia ancora avuto luogo o vi si sia rinunciato.

Art. 43 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁹ RS 232.14 (FF 2007 4213)

¹⁰ RS ... (FF 2006 6785)

Modifica del diritto vigente

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 24 marzo 2000¹¹ sul personale federale

Art. 2 cpv. 1 lett. f

¹ La presente legge è applicabile al personale:

- f. del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale e del Tribunale federale dei brevetti, in quanto la legge del 17 giugno 2005¹² sul Tribunale amministrativo federale, la legge del 4 ottobre 2002¹³ sul Tribunale penale federale e la legge del ...¹⁴ sul Tribunale federale dei brevetti non prevedano altrimenti;

Art. 3 cpv. 3

³ Il Tribunale amministrativo federale, il Tribunale penale federale e il Tribunale federale dei brevetti sono considerati datori di lavoro, per quanto le pertinenti leggi o il Consiglio federale deleghino loro le corrispondenti competenze.

2. Legge del 17 giugno 2005¹⁵ sul Tribunale federale

Art. 1 cpv. 2

² Esercita la vigilanza sulla gestione del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti.

Art. 74 cpv. 2 lett. e (nuova)

² Quando il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è ammissibile:

- e. contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti.

¹¹ RS 172.220.1

¹² RS 173.32

¹³ RS 173.71

¹⁴ RS ... (FF 2008 393)

¹⁵ RS 173.110

Art. 75 cpv. 1

¹ Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.

Art. 100 cpv. 2 lett. d (nuova)

² Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:

- d. del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 1954¹⁶ sui brevetti.

Art. 107 cpv. 4 (nuovo)

⁴ Sui ricorsi interposti contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 1954¹⁷ sui brevetti, il Tribunale federale decide entro un mese dalla presentazione del ricorso.

3. Legge del 17 giugno 2005¹⁸ sul Tribunale amministrativo federale

Art. 6 cpv. 1

¹ I giudici non possono essere membri dell'Assemblea federale, del Consiglio federale o del Tribunale federale, né esercitare alcun'altra funzione al servizio della Confederazione, ad eccezione di un'attività di giudice non di carriera presso il Tribunale federale dei brevetti.

Art. 33 lett. c^{bis} (nuova)

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:

- c^{bis}. del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;

4. Legge del 4 ottobre 2002¹⁹ sul Tribunale penale federale

Art. 6 cpv. 1

¹ I giudici non possono essere membri dell'Assemblea federale, del Consiglio federale o del Tribunale federale, né esercitare alcun'altra funzione al servizio della

¹⁶ RS 232.14

¹⁷ RS 232.14

¹⁸ RS 173.32

¹⁹ RS 173.71

Confederazione, ad eccezione di un'attività di giudice non di carriera presso il Tribunale federale dei brevetti.

5. Legge del 25 giugno 1954²⁰ sui brevetti

Art. 77

F. Provvedimenti
d'urgenza
I. Condizioni

¹ Al fine di assicurare l'assunzione dei mezzi di prova, di conservare lo stato di fatto o di permettere l'esercizio provvisorio di diritti litigiosi concernenti la cessazione di un atto o la soppressione dello stato di fatto che ne risulta, l'autorità competente ordina, a richiesta della persona che ha diritto di promuovere l'azione, provvedimenti d'urgenza; in particolare, essa può prevedere una descrizione esatta dei procedimenti o dei prodotti che si presumono applicati o fabbricati illecitamente, come pure degli impianti, utensili, ecc. che hanno servito alla loro fabbricazione, con o senza il sequestro di tali oggetti.

² La parte che chiede una descrizione deve rendere verosimile che un suo diritto è stato violato o rischia di essere violato.

³ Se la controparte fa valere segreti di fabbricazione o di affari, l'autorità adotta i provvedimenti necessari alla loro tutela. Può escludere la parte richiedente dalla partecipazione alla descrizione.

⁴ La descrizione, con o senza sequestro, è realizzata da un membro del Tribunale federale dei brevetti, all'occorrenza con l'ausilio di un perito. Se necessario, la descrizione è realizzata con la collaborazione delle autorità cantonali competenti.

⁵ Prima che la parte richiedente prenda conoscenza del risultato della descrizione, la controparte ha la possibilità di pronunciarsi in merito.

²⁰ RS 232.14